MOTIZIARIO DELLA PROVINCIA DI BRISISI

Pubblicazione quindicinale a cura della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA - Via R. Margherita, 48 - BRINDISI UNA COPIA L. 15 - ABBONAMENTI: Annuo L. 350 - Semestrale L. 200 PUBBLICITA': L. 20 a millimentro di altezza per colonna

Le direttive economiche del Governo illustrate dal Ministro Togni

Prossima costituzione del Consiglio superiore del Commercio

A Milano il Ministro dell' industria, on. Togni, ha parlato presso la Camera di Commercio ai rappresentanti delle categorie industriali e commerciali cittadine, esponendo le direttive economiche del « nuovo Governo di emergenza » il quale si è prefisso di farla finita con la politica oscillante, per scendere alla realizzazione di piani concreti.

Dopo aver parlato della necessità di elevare la produzione e il rendimento della mano d'opera per diminuire i costi e cercare di por freno al costante rialzo dei prezzi, l'on. Togni ha dato l'annuncio che al prossimo Consiglio dei Ministri sarà presentato il decreto che prevede la costituzione del Consiglio superiore del Commercio.

Saranno poi presi in esame prossimamente vari altri provvedimenti urgenti, quali quello di una modifica dell'organizzazione delle Camere di commercio, le quali torneranno ad avere le vecchie funzioni e saranno veramente depositarie delle direttive economiche di ogni provincia.

Circa il programma del suo dicastero l'on. Togni ha detto, fra l'altro, come essendosi raggiunta ormai la copertura del fabbisogno di carbone, si conti in cinque o sei mesi di ricostruire le scorte di almeno un mese di fabbisogno nazionale e si speri di poter assegnare per il prossimo inverno un po' di combustibile per il riscaldamento dei grandi centri.

Anche il problema della maggiore produzione di energia elettrica sarà affrontato in modo radicale, soprattutto allo scopo di incrementare al massimo la nostra produzione industriale. Il Ministero ha terminato il suo discorso esortando le categorie economiche a porgere al Governo la più valida collaborazione e a compiere i più accorti sacrifici per la salvezza della nostra moneta e il benessere della società.

dell'agricoltura in relazione all'andamento delle coltivazioni e comunque per il grano non oltre il 13 agosto prossimo.

L'art. 20 del decreto prevede poi che chiunque omette di consegnare e denunciare in tutto o in parte i cereali soggetti a disciplina di vincolo, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa pari a venti volte il prezzo del prodotto non conferito o non denunciato. Tali pene si applicano anche a coloro che: a) allo scopo di sottrarsi alla consegna trasportano non muniti dei regolari documenti di accompagnamento i predetti cereali, oppure compilano in modo infedele le bollette di trebbiatura; b) prima o dopo che ne sia stata ordinata la consegna occultano, alienano, acquistano, distruggono o in qualsiasi modo sottraggono i prodotti ai « granai del popolo ». Le pene previste da tale articolo sono elevate al triplo se il cereale vincolato sia trasportato o destinato al trasferimento fuori del territorio nazionale. Inoltre per i reati previsti nell'art. 20 è obbligatorio

il mandato di cattura e non potranno essere concesse libertà provvisorie e la sospensione condizionale della pena. Il colpevole perde il diritto alla trattenuta dei cereali per il consumo familiare.

Sono soggetti a confisca i-prodotti occultati e illegalmente trasportati o comunque non denunciati e non consegnati, i mezzi di trasporto per terra e per acqua con i quali i cereali vincolati vengano illegalmente trasportati e le macchine trebbiatrici in caso di mancata o infedele registrazione dei dati sulle bollette di trebbiatura, o di inosservanza alle altre disposizioni che regolano la trebbiatura.

La circolare del Ministro dell' Agricoltura sottolinea infine la necessità per i produttori di formarsi la precisa convinzione che non sarà loro consentito di sottrarsi agli adempimenti previsti dalla legge e della inesorabile severità delle sanzioni cui si esporrebbero presentando denuncie artatamente infedeli e non conferendo ai «granai del popolo» le quantità dovute.

Le norme per il conferimento dei cereali all'ammasso

L'aumente del diritto di trattenuta per i produttori -Immutata la procedura per l'accertamento della produzione

Il Ministro dell'Agricoltura ha impartito, con una recente circolare alle autorità periferiche, le disposizioni relative all'applicazione del decreto 30 maggio 1947, contenente le norme che disciplineranno il conferimento dei cereali ai granai del popolo per la campagna in corso.

Il provvedimento, che riprende la quasi totalità delle disposizioni in vigore Per le passate campagne granarie, conhene per altro alcune importanti inno-Vazioni, tra cui l'aumento del diritto di trattenuta per i produttori e figure assimilate, che si spera veramente operante ai fini di un maggiore successo delle Operazioni di ammasso.

Eccezionale importanza assume poi la innovazione per cui l'accertamento delle superfici viene esteso all'intero Ordinamento di coltura dell'azienda an--²ichè limitato come in passato alle sole Coltivazioni cerealicole, nonchè la sa-^coltà concessa agli uffici di accertamento di avvalersi, agli effetti del controllo delle superfici, dei dati del catasto.

Controlli severi

Più severo controllo viene previsto per le coltivazioni da seme onde evitare gli abusi lamentati per il passato. Fra l'altro è ammesso il contingentamento

provinciale della produzione di seme per frenare la tendenza ad estendere oltre le effettive necessità la cosiddetta coltivazione di seme nel tentativo di sottrarre poi parte del prodotto al conferimento.

Tutti i trasferimenti di cereali sono soggetti all'obbligo della bollelta di accompagnamento, la cui emissione dovrà essere effettuata secondo le tassative norme che saranno emanate dal Ministero dell'Agricoltura d'intesa con l'Alto Commissariato per l'Alimentazione. Particolare cura dovrà essere posta alla organizzazione del controllo della trebbiatura per assicurare la veridicità delle dichiarazioni. Gravi sanzioni sono previste anche nel confronto dei trebbiatori che si rendessero inadempienti. Essi sono tenuti infatti a rimettere giornal. mente all' U.P.S.E.A. le copie delle bollette di denunzia e la infedele compilazione di esse sarà punita alla stessa stregua della sottrazione del prodotto.

Il termine di presentazione delle denunce

Immutata rimane la procedura per lo accertamento della produzione: il termine di presentazione delle denuncie dovrà essere sissato con decreto del Prefetto, sentito il Comitato provinciale

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Estratti dal sommario dei numeri usciti dal 1 al 15 Giugno 1947

N. 124 del 3 giugno

Decreto Ministeriale 27 maggio 1947: Prezzo di cessione della saccarina di Stato da destinarsi esclusivamente ad usi farmaceutici.

Decreto Ministeriale 27 maggio 1947: Prezzo di cessione della saccarina di Stato destinata alla fabbricazione dei prodotti dolciari, gelati, conserve e concentrati di frutta e bibite analcoliche.

N. 125 del 4 giugno

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396: Attribuzioni del Ministero della marina mercantile.

Decre'so Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 7 aprile 1947, n. 397: Pagaa favore dei combattenti della guerra 1915-18.

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399: Provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.

N. 126 del 6 giugno

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 401: Diritto fisso sulle assegnazioni industriali, sulle materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 19 maggio 1947, n. 405: Approvvigionamento dei materiali ferrosi.

N. 127 del 7 giugno

Decreto Ministeriale 19 maggio 1947: Apertura di una dipendenza in San Michele Salentino della Banca sanvitese, con sede in S. Vito dei Normanni (Brindisi).

Decreto Ministeriale 28 maggio 1947: Cambio corrente alla data del 28 marzo

1947 applicabile per la determinazione del valore in lire italiane dei titoli esteri ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1947: Valori medi dei titoli quotati in borsa da tenersi in calcolo ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1947: Valore attuale al 28 marzo 1947 della rendita vita intera di una lira per anno posticipata, da tenersi in calcolo, per la determinazione del valore dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, che cesseranno con la morte del reddituario, ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonlo.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1947: mento delle polize gratuite di assicurazione Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Aumento da apportare al valore attuale al 28 marzo 1947 della rendita posticipata, risultante dalla tabella approvata con decreto Ministeriale 28 maggio 1947 per ottenere quello di una rendita anticipata, o posticipata o anticipata pagabile in rate frazionate.

N. 130 dell'11 giugno

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 420: Documentazione sussidiaria, in sostituzione di quella di rito, non potuta acquisire per intervenute vicende belliche, ai fini della liquidazione provvisoria della pensione o degli assegni di guerra.

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 421: Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di cir. colazione stradale.

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 425: Aumento del 50 % della misura degli assegni familiari nel settore dell'industria.

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426: Determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1947 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

Decreto Ministeriale 10 maggio 1947: Ripristino dell'obbligo del riposo settimanale per il personale addetto ai lavori inerenti al carico e scarico merci negli scali ferroviari.

N. 131 del 12 giugno

Decreto Ministeriale 21 maggio 1947: Agevolazioni valutarie a favore di armatori e noleggiatori italiani.

N. 132 del 13 giugno

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433: Istituzione di una indennità di caropane a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali di ruolo e non di ruolo e dei pensionati di Stato e degli Enti locali.

N. 133 del 14 giugno

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 434: Estensione al personale degli Uffici del lavoro dei miglioramenti economici stabiliti per i dipendenti dello Stato con decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

Provvidenze per ripresa costruzioni Edilizie

Decreto Legisl. del Capo provv. dello Stato 8 Maggio 1947 N. 399 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 125 del 4 Giugno 1947.

Art. 1.

Le Provincie, i Comuni, gli Istituti per le case popolari, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè gli Enti pubblici che si propongono di costruire alloggi per i propri dipendenti, possono ottenere il concorso dello Stato per la costruzione di case popolari da assegnarsi in locazione o da destinarsi in riscatto agli assegnatari. Le modalità e le condizioni del riscatto saranno stabilite con successive disposizioni.

Lo steeso concorso possono ottenere l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di alloggi non destinati ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè gli enti di trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione per le case destinate a costituire borgate rurali.

Il concorso è commisurato alla metà della spesa occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici e viene corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.

Per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al precedente comma, gli enti costruttori sono ammessi a contrarre mutui col beneficio del contributo dello Stato di cui all'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938 n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Art. 2.

Agli enti costruttori che usufruiscono delle agevolazioni previste dal precedente art. I sono applicabili tutte le disposizioni stabilite nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per gli enti finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, anche se essi saranno finanziati da istituti di credito diversi.

I Comuni e gli altri Enti pubblici godono delle agevolazioni previste dall'art. 153 del cennato testo unico.

Il termine di costruzione per usufruire dei benetici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie è stabilito al 31 dicembre 1949.

Art. 3.

Gli alloggi costruiti dagli Istituti per le case popolari con contributo di aziende industriali possono essere destinati esclusivamente al personale dipendente dalle aziende medesime.

L'entità del contributo e le modalità per l'assegnazione degli alloggi sono stabilite in apposite convenzioni da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Per intensificare ulteriormente la costruzione di case per le classi meno abbienti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai privati ed a consorzi edilizi e di ricostruzione che intendono costruire fabbricati d'abitazione contributi di incorag giamento nella seguente misura:

appartamento con superficie netta minima di mq. 40 comprendente una stanza ed accessori, L. 30.000;

appartamento con superficie netta mi-

nima di mq. 50 comprendente due stanze ed accessori, L. 60.000;

appartamento con superficie netta minima di mq. 65 comprendente tre stanze ed accessori, L. 80.000;

appartamento con superficie netta minima di mq. 80 comprendente quattro stanze ed accessori, oppure appartamento con superficie netta non superiore a mq. 110 comprendente cinque stanze ed accessori, L. 100.000.

Gli appartamenti aventi un numero di stauze superiori a quello previsto dal precedente comma sono esclusi dai benefici suddetti.

Per gli ampliamenti che vengono effettuati dai proprietari nei fabbricati esistenti sono concessi benefici nella misura stabilita dalla tabella suddetta se si tratti di nuovi appartamenti e nella misura di 20 mila lire a vano negli altri casi, purchè l'appartamento con l'ampliamento non sia superiore a quattro stanze ed accessori e purchè la superficie non sia inferiore alla media di 20 mq. per nuovo vano costruito.

Le domande di contributo corredate dai progetti devono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente al quale spetta, ai soli fini della erogazione del contributo, il giudizio sull'ammissibilità tecnico-costruttiva e distributiva del progetto, la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della esecuzione dei lavori in corrispondenza al progetto approvato.

Il contributo è corrisposto, in unica soluzione, a lavori ultimati.

Art. 5.

Le case costruite con le agevolazioni di cui al precedente art. 4, oltre alla riduzione prevista dall'art. 43, allegato B della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, se ultimate e dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1949 godono, per le compravendite stipulate entro quattro anni dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o sono effettivamente abitate, della riduzione a metà delle ordinarie imposte ipotecarie.

La stessa riduzione si applica alle ordinarie imposte di registro ed ipotecarie per i mutui contratti dall'acquirente per il pagamento totale o parziale del prezzo stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

Art. 6.

Le ordinarie imposte di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili, siano queste nude oppure provviste delle strutture di cui al successivo art. 8, e le ordinarie imposte di registro e ipotecarie dovute sui contratti di mutuo per la costruzione di case, sono ridotte alla metà, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite le case stesse, ai sensi del precedente art. 4.

Il rimborso delle imposte di cui al presente articolo deve essere chiesto, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dal giorno in cui la casa è stata dichiarata abitabile o è stata effettivamente abitata, e può essere concesso anche parzialmente in proporzione dell'estensione del suolo sul quale furono eseguite le nuove costruzioni e di un'area di rispetto per una superficie non

maggiore del doppio di quella coperta dal fabbricato.

Art. 7.

L'imposta di registro sui contratti di appalto per costruzioni di case ad uso di abitazione è ridotta alla metà della misura ordinaria e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa siano effettuati nei termini di legge.

La riduzione non è ammessa per le scritture senza data o con data in qualunque modo alterata.

Art. 8.

Agli effetti del presente decreto sono considerate nuove costruzioni anche quelle eseguite su strutture già esistenti. Al terreno d'impianto o alle strutture esistenti non si applicano i benefici del presente decreto.

Art. 9.

I benefici previsti dal presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse o che possano essere concesse in base ad altre disposizioni di legge. Art. 10.

Per la concessione del concorso, a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da impegnarsi per lire 4 miliardi nell'esercizio finanziario 1946-47, per lire 10 miliardi nell'esercizio 1947-48 e per lire 6 miliardi nell'esercizio 1948-49.

Per la concessione dei contributi di incoraggiamento previsti dall'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da impegnarsi: per lire 1 miliardo nell'esercizio 1946-47, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1947-48 e per lire 2 miliardi nell'esercizio 1948-49.

I contributi in annualità sugli interessi dei mutui possono essere impegnati fino al limite di lire 120 milioni nell'esercizio 1946-47, di lire 300 milioni nell'esercizio 1948-49.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad introducre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IMPOSTE E TASSE

Riordinamento di tassazione

Cosa si intende per profitto di contingenza avocabile

Il Ministero delle Finanze ha impartito in questi giorni alcune istruzioni circa l'interpretazione da darsi al decreto legislativo 28 aprile 1947, numero 330, concernente il riordinamento della tassazione nella misura dell' 80% dei « profitti di contingenza » già disciplinati dall' art. 18 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

Le istruzioni chiariscono anzitutto che cosa ceve intendersi per profitto eccezionale derivante dalla rivalutazione delle giacenze presso importatori, assegnatari, grossisti e distributori di merci soggette a limitazione di prezzi; rivalutazione prendente origine da concessione di aumento dei prezzi.

Secondo le disposizioni ministeriali il profitto va individuato nel seguente modo: una determinata merce, per essere soggetta al regime vincolistico, viene assegnata ad un determinato prezzo, sia essa di produzione nazionale o d'importazione, e tutto il suo movimento si svolge sulla base di quel prezzo. Successivamente le competenti autorità concedono un aumento del prezzo di quella merce; aumento che opera, evidentemente, per le nuove assegnazioni. Ma siccome, praticamente, non è possibile la coesistenza di due prezzi diversi per una medesima merce, avviene che i quantitativi non ancora esitati delle precedenti assegnazioni finiscono col beneficiare dell'aumento con un indebito profitto dell'assegnatario a danno della massa dei consumatori, i quali. dato appunto il regime vincolistico, avevano il diritto di pretendere che tali quantitativi (giacenze) venissero ad essi ceduti al prezzo vigente prima dell'aumento.

Per quanto riguarda i produttori la straordinaria imposizione colpisce le sole giacenze eccedenti la consistenza neressaria per il normale andamento del ciclo produttivo vale a dire quella forma di speculazione concretatasi nell'immagazzinamento di merci non richieste dal normale funzionamento della azienda e sottratte, quindi, al ciclo produttivo allo scopo essenzialmente di lucrare, al momento opportuno, la differenza di prezzo.

Circa poi i profitti derivanti dalla realizzazione a prezzo di libero mercato delle merci, dei prodotti e dei materiali di proprietà e di interesse statale, provenienti anche da requisizione o da raccolta, ceduti a prezzo bloccato e non utilizzati per le forniture e per gli scopi in genere, cui erano

destinati, si chiarisce che il provvedimento ha inteso tener presente la situazione venutasi a creare all'8 settembre 1943 ed al 25 aprile 1945 per la quale ingenti quantità di merci e di prodotti di proprietà e d'interesse statali trovantisi presso terzi e destinati ad essere utilizzati a fini determinati per far fronte ad esigenze proprie dello Stato vennero improvvisamente a passare in proprietà dei possessori che si trovarono pertanto in condizione di poterne disporre liberatamente ai prezzi del mercato, i quali raggiunsero livelli elevatissimi in relazione alla carenza che sul mercato stesso di tali merci e prodotti si verificano ed alla posizione monopolistica di cui i possessori vennero, di fatto, a beneficiare.

Un'altra forma di profitto contemplata è quella derivante dallo sblocco delle merci soggette al regime vincolistico dei prezzi.

In questo caso il profitto è rappresentato dalla differenza tra il prezzo bloccato e quello di libera vendita.

(da « Il Globo »)

Tasse sulle privative industriali

Col D. L. 11 Maggio 1947 N. 378 (quarto comma del N. 1 della tabella B) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 121, del 29 detto, ed entrato in vigore il 1. giugno corrente, è stato istituito un diritto fisso di L. 10 per ogni versamento di tasse effettuato a mezzo di conti correnti postali.

A partire dalla detta data tale diritto è dovuto anche per i versamenti delle tasse di privativa industriale eseguiti giusta le norme di cui al R. D. L. 31 Maggio 1942 N. 1849 sul c/c postale 1,26965 i quali, per tanto, dovranno essere comprensivi delle seguenti somme: a) tasse dovute giusta il titolo 12, art. 137 a 139 della tabella alleg. A al R. D. L. 7 Giugno 1946 N. 581; b) addizionale temporanea del 10% di cui allo art. 11 del R. D. L. 27 Maggio 1946 N. 619; c) diritto fisso di L. 10 di cui al presente.

I versamenti incompleti non potranno es sere riconosciuti regolari.

L'Imposta patrimoniale e un richiamo del Ministero Finanze

Il Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la finanza straordinaria, comunica: «Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulla «Gazzetta Ufficiale» - supplemento ordinario - del 7 giugno che pubblica quattro decreti ministeriali con i quali vengono determinati alcuni valori da tenersi

in calcolo agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Particolarmente importante è il decreto che approva i valori medi dei titoli quotati in Borsa. Si rammenta ai contribuenti che entro il 13 luglio 1947 deve essere presentata la dichiarazione per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio ed a tale scopo si avverte che gli appositi moduli debbono essere ritirati presso gli Uffici delle Imposte.

Il Ministro delle Finanze precisa che i

contribuenti non debbono contare su eventuali proroghe del termine di presentazione la cui scadenza al 13 luglio 1947 è definitiva.

E' quindi opportuno che le dichiarazioni siano prodotte subito senza attendere gli ultimi giorni, tanto più che dopo la pub blicazione dei citati decreti gli Uffici delle imposte dirette forniranno informazioni e chiarimenti per la compilazione della dichiarazione che non presenta del resto difficoltà particolari».

COMMERCIO ESTERO

Compensazioni private fra l'Italia e il Dodecaneso

Il Ministero delle Finanze, in seguito ad accordi intervenuti con quello del commercio estero, ha ravvisata l'opportunità di riconoscere validi, ai fini dell'accertamento della provenienza dal Dodecaneso delle merci da ammettere all'importazione in compensazione privata, i certificati rilasciati dalla Commissione per la tutela degli interessi degli italiani nel Dodecaneso.

Importazioni dalla Svezia

Il Ministero del Commercio Estero, comunica che non prenderà in esame richieste di proroghe relative a licenze di importazione rilasciate a valere sui contingenti del vecchio accordo italo-svedese 1946.

Potranno essere esaminate, caso per caso, solo quelle istanze, che offrono la documentazione che il fornitore svedese ha regolarmente incassato, alla data della presentazione della domanda di proroga, il controvalore in corone del versamento in lire effettuato in Italia dall'importatore.

Accordo italo-belga

Il 5 giugno sono stati parafati alcuni scambi di Note, nonchè un Protocollo addizionale all'accordo italo belga del 18 aprile 1946. Tale protocollo avrà vigore fino al 30 aprile 1948.

Gl'interessati possono richiedere le notizie che loro interessano all'Ufficio del Commercio Estero presso questa Camera di Commercio.

Licenze importazione

Il Ministero del Commercio Estero comunica che, con provvedimento in corso, gli uffici doganali sono autorizzati a concedere direttamente una proroga di tre mesi alle licenze di importazione con utilizzo dei conti valutari 50 % quando ricorrano le seguenti condizioni: A) la merce sia giacente in dogana o viaggiante; B) sia stato effettuato il trasferimento all'estero della valuta corrispondente o comunque siesi provveduto alla apertura di credito bancaria. In caso di trasferimento parziale della valuta o di apertura di credito parziale, la proroga sarà limitata alla quota Parte per la quale risulta effettuato il trasferimento o l'apertura di credito.

Licenze di compensazione

Il Ministero del Commercio con l'Estero comunica che è stato interessato il Ministero delle Finanze a disporre alle Dogane affinchè le licenze di compensazioni private e di affari di reciprocità vengano ritenute valide anche dopo la loro scadenza, quando le merci relative risultino spedite dal luogo di origine o di provenienza entro il termine di validità assegnato alle licenze stesse.

L'accertamento della data di spedizione della merce verrà effettuato dalle Dogane in base alle polizze di carico o alle lettere di vettura.

Il bollo sulle domande di importazione e di esportazione

L'Istituto Commercio Estero ricorda che in rapporto agli aumenti sulle tasse di bollo apportate dal D. L. 11 aprile 1947, le domande di licenza presentate al Ministero del Commercio Estero debbono essere redatte su carta da bollo da L. 32.

Industriali, Commercianti ed Agricoltori: Abbonatevi al Notiziario Economico!

FIERE E MOSTRE

Mostra vini tipici a Siena

In occasione della V Mostra Mercato dei Vini tipici d'Italia che si terrà in Siena dal 3 al 18 Agosto p. v. la Federazione Provinciale Artigiani di Siena ha costituito un Corsorzio di Artigiani (Piazza G. Matteotti Palazzo Camera di Commercio) per l'ideazione di progetti di padiglioni per esposizione e mescita da costruirsi dietro richiesta degli interessati.

I prezzi sono veramente modici ed il Consorzio costruisce anche padiglioni i cui progetti venissero presentati direttamente dagli esportatori. Si raccomanda, pertanto, agli interessati la predetta organizzazione che offre tutte le garanzie.

TESSITURA DI CAROVIGNO (Brindisi)

Eessitura a mano della lana e della seta naturale

INFORMAZIONI E NOTIZIE

DOPO LO SBLOCCO DELL'OLIO

Modalità per l'autorizzazione a trasferimenti fuori provincia

Il Ministero dell' Agricoltura, in base ai conferimenti di olio agli ammassi effettuati dalle singole provincie e tenuto conto dei contingenti fissati, ha stabilito in quale misura bisogna effettuare il versamento agli oleari del popolo per avere l'autorizzazione dagli UPSEA ad effettuare i trasferimenti di olio di oliva fuori provincia.

La produzione di olio di oliva per la campagna 1946 47 ha raggiunto un milione e 285 mila quintali e agli ammassi sono stati conferiti circa 400 mila quintali su 500 mila fissati dai contingenti.

Le provincie che hanno soddisfatto gli obblighi derivanti dal contingente e per le quali, secondo il decreto del 28 maggio 1947, bisogna effettuare il versamento agli oleari del popolo in misura del 30 per cento sono le seguenti:

Apuania, Arezzo, Firenze, Livorno, Grosseto, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Perugia, Terni, Latina, Rieti, Campobasso, Aquila, Pescara, Avellino, Teramo, Benevento, Caserta, Matera, Catanzaro, Brindisi, Salerno, Lucca, Pisa, Chieti, Viterbo, Frosinone, Lecce.

Dato che le provincie di Verona, Roma, Genova, Reggio Calabria, Foggia, Taranto, hanno quasi soddisfatto gli obblighi deri vanti dal contingente per esse è stata fissata la quota del 35 per cento.

Mentre è stata fissata in ragione del 40 per cento la quota per le provincie di Trento, Pistoia, Cosenza, Potenza, Imperia, La Spezia, Napoli, invece per Brescia e Savona è stato fissato il 45 per cento e per Bari il 50 per cento, perchè in quest'ultima provincia sono stati conferiti agli ammassi meno di 90 mila q.li su 170 mila fissati dai contingenti.

Al versamento delle tangenti su riportate è tenuto chiunque sia in possesso di olio di oliva e che intenda trasportarlo fuori provincia salvo che non si tratti di olio destinato all'approvvigionamento alimentare degli aventi diritto di olio di pressione degli ammassi, acquistato ai sensi del D. M. 31 ottobre 1946 e del D. M. 23 maggio 1947 destinato alla distribunione tesserata di olio rettificato A e B, di olio al solvente, ecc. Il sistema relativo alle nuove acquisizioni di olio agli oleari del popolo si basa essenzialmente sul documento di trasporto e sui controlli intesi a prevenire ed a reprimere trasferimenti extra provinciali abusivi. A tale scopo è stata istituita una particolare vigilanza nelle provincie produttrici, mentre sono stati rafforzati i posti fissi di blocco stradale con speciale riguardo alle correnti di traffico tra il Sud ed il Nord.

Se tutti i produttori di olio avessero soddisfatto gli obblighi del contingente non sarebbe stata necessaria adottare questa mezza misura ed il commercio dell'olio sarebbe stato completamente libero.

Invece l'obbligo del versamento della tangente di olio a L. 45 mila al quintale ha provocato un aumento nei prezzi al libero mercato, in quanto il compratore di olio deve rivalersi sui consumatori anche della perdita che subisce nel cedere agli ammassi una parte dell'olio a L. 45 mila al quintale quando invece è stata pagata a 70 mila lire il quintale.

La circolazione monetaria e le Am-lire

La Banca d'Italia sta procedendo al graduale, se pure lento, ritiro delle Am-lire man mano che affluiscono ai suoi sportelli. In tal senso sono state impartite disposizioni alle Filiali. Può capitare però che uno spor-

tello sia momentaneamente sprovvisto di biglietti nazionali; in tal caso i pagamenti vengono fatti anche con le Am-lire. Al riguardo va osservato che il trattato di pace con l'Italia non è stato ancora ratificato e che quindi le Am-lire rappresentano sempre una valuta con pieno valore legale. Del resto, anche dopo la ratifica, dovrà essere emanato un decreto del Ministro del Tesoro nel quale venga stabilita la data di cessazione della circolazione delle Am-lire.

Il Bollettino Economico « Ansa » è informato inoltre che sono già stampati i nuovi biglietti da 5000 lire, ma ancora non sono state impartite istruzioni per la loro messa in circolazione. Intanto i competenti uffici della Banca d'Italia hanno approntato il bozzetto per i biglietti da 10.000 lire. Tanto i biglietti da 5000 quanto quelli da 10.000 lire sono destinati a sostituire i certificati provvisori di corrispondente valore attualmente in circolazione.

Aumento di assegni familiari

Con decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 425, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » dell'11 giugno, sono stati aumentati nella misura del 50 per cento gli assegni familiari nel settore dell'industria, con effetto dal primo periodo di paga iniziatasi successivamente al 30 settembre 1946.

Richieste indirizzi

La ditta Luigi Abbo (Via Forze Armate n. 70) di Milano, bene introdotta presso i più importanti grossisti di prodotti alimentari, drogherie e salumerie, desidera entrare in relazione di affari con case grossiste di olii, saponi, conserve alimentari, frutta secca ecc.

La Società Ilaliana Accessori Velo di Milano (Via Monte Grappa, 7 - Bergamo) desidera un rappresentante per lo smercio nella nostra provincia di un cambio speciale brevettato che rappresenta una notevole innovazione e consente un notevole risparmio di fatica.

Gli automezzi requisiti o sequestrati e la loro restituzione

Il progetto del Consorzio danneggiati
Già nella stampa si è discusso della proprietà di decine di migliaia di automenzi

che ancora oggi circolano in possesso di terzi senza titolo alcuno, mentre i proprietari, appiedati, attendono sempre che sia resa loro giustizia.

Nell'ottobre scorso, il Consorzio dei danneggiati aveva presentato al Ministero dei Trasporti un progetto di legge diretto a regolare in modo organico e completo la que stione degli automezzi.

Tale progetto, dopo iniziali promesse incoraggianti, è tuttora nelle mani della burocrazia, e non se ne é fatto nulla fino ad ora.

Recentemente due fatti sono intervenuti e cioè:

1) la conferma attraverso le dichiarazioni fatte a Bologna il 20 aprile dal sottosegretario del Tesoro per i danni di guerra on le Braschi, che lo Stato non sarà in grado di pagare i danni di guerra:

2) l'intenzione del Ministro del Trasporti di emanare un provvedimento che ridurrà notevolmente il periodo di assegnazione in uso degli automezzi e conseguentemente il termine entro il quale i proprietari potranno rivendicare la cosa loro.

Di fronte a ciò si palesa ancora di più la immorabilità di lasciare cristallizzare la situazione presente, la quale lascerebbe senza risarcimento chi fu illecitamente spogliato, per dare per contro un premio ai profittatori che nel periodo di emergenza sono riusciti

ad impossessarsi di un automezzo sul quale non possono vantare titolo alcuno.

Sta di fatto che nel settore degli automezzi sono molto numerosi coloro che di spongono di automezzi non loro; mentre altri, che ne sono stati spogliati aspettano che sia loro resa giustizia; tanto che basterebbe stabilire che gli automezzi assegnati in uso a terzi senza titolo alcuno, siano invece d'ora innanzi assegnati in uso ai danneggiati, secondo un criterio di corrispondenza per Casa e per tipo di macchina.

Questa è l'essenza di progetto di decreto presentato dal Consorzio nell'aprile scorso; progetto che è stato pure presentato nei giorni scorsi dal Comitato direttivo del Consorzio al Prefetto di Milano, il quale à assicurato di farlo pervenire, con la sua adesione, al Capo del Governo. Quest'ultimo, d'altronde, ha recentemente ancora fatto appello alla collaborazione ed alla solidarietà dei cittadini per risolvere e superare le questioni che assillano il Paese.

E' pertanto da auspicare che da parte del Governo non si respingano o trascurino quelle iniziative e proposte che, come nel caso di argomento, offrono la concreta possibilità di eliminare ingiustizie e risolvere questioni ormai da troppo tempo in sospeso. (Da «Il Sole»)

Protesti cambiari

Nel numero scorso di questo Notiziario venne pubblicato l'elenco dei protesti cambiari con l'indicazione che si riferiva ai protesti elevati nel mese di Maggio. Si trattava invece dell'elenco relativo a quelli elevati nel mese di **Aprile 1947**.

Arrivo di navi per l'Oriente

La m'n « Salvore » del Lloyd Triestino partirà da Trieste il 10 luglio p. v. accettando carico per Port Said, Suez, Port Sudan, Massaua ed, eventualmente per Ales sandria. E' previsto l'approdo a Brindisi se le prenotazioni di carico lo giustificheranno.

Gli eventuali interessati si rivolgano alla locale Agenzia Principale del Lloyd per le prenotazioni di carico ed altre eventuali informazioni necessarie.

Premi di sollecito conferimento

Per iniziativa del Ministero dell'Agricoltura, il premio di sollecito conferimento per il grano consegnato agli anmassi entro il 15 luglio è stato elevato da L. 300 a L. 400 il q.le.

con l'Oriente

Dopo diversi anni di forzata paralisi degli scambi con l'estero è interessante vedere come nel 1946 siano andate delineandosi le correnti di esportazione e specialmente quelle con i Paesi dell'Oriente.

Gli scambi commerciali del 1945 del resto molto ridotti, non potevano fornire utili elementi di giudizio in quanto troppo influenzati dalla situazione derivata dalla guerra con le restrizioni da essa causate.

Nel 1946, invece, si sono andate sviluppando, sia pure attraverso i non pochi intralci tuttora in vita, i primi accordi diretti per la regolamentazione dei traffici e questi hanno potuto così raggiungere un livello per qualche Paese cospicuo, per quanto le difficoltà di pagamento, i vincoli degli alleati e le condizioni di disagio della nostra industria non abbiano consentito di utilizzare in pieno le possibilità derivanti dalle incessanti richieste di prodotti.

Non sono ancora noti i dati per l'intero anno 1946, ma già quelli elaborati dall'Istituto Centrale di Statistica per i primi undici mesi possono offrire un quadro aderente alla realtà degli scambi e fornire elementi per una valutazione dell'attuale situazione dei rapporti commerciali con l'estero.

Un primo esame di queste cifre fa subito vedere come le correnti di traffico non abbiano ancora raggiunto lo sperato equilibrio e non abbiano risposto in molti casi alle effettive possibilità. Vi sono alcuni Paesi infatti, anche importanti e con economia che potrebbe utilmente integrarsi con la nostra, che figurano con volume di scambi relativamente modesto mentre d'altra parte le importazioni dagli Stati Uniti per i rifornimenti dell' UNRRA rappresentano da sole oltre la metà della importazione italiana. Tutto ciò certamente è suscettibile di variazioni nel corso del 1947 ed è logico che se ne tenga conto, ma non può non rile varsi che nel complesso, malgrado sussistano ancora tanti ostacoli, i traffici con molti Paesi si sono ripresi ed accennano anche ad ulteriori sviluppi.

Per quel che riguarda l'Oriente i Paesi con i quali si è avuto un volume maggiore di affari sono stati per la nostra importazione, l'Egitto con 3 miliardi e mezzo di lire, il Sud Africa con 1 miliardo e 257 milioni, la Cecoslovacchia con 1 miliardo e 783 milioni di lire.

Seguivano poi l'Austria con 783 milioni, l'Australia con 646 milioni, la Turchia con 4.2 milioni, la Jugoslavia con 388 milioni. Le importozioni da Bulgaria, Polonia, Indie Britanniche e Olandesi, Palestina ed Africa Meridionale Britannica sono state contenute fra i 100 e i 200 milioni. Cifre ancora inferiori si sono avute per gli altri Paesi, fra i quali non figurano affatto in queste prime statistiche la Russia, la Grecia, la Romania, la Cina, l'Irak, il Siam, l'Algeria, il Marocco e le contese nostre colonie per citare le più importanti.

All'esportazione, anche l' Egitto e il Sud Africa sono stati quelli che, nella sfera di nostra competenza, hanno assorbito i maggiori quantitativi, con 2 miliardi e 600 milioni di lire il primo e 367 il secondo. Cospicua è stata anche la esportazione verso le Indie Britanniche, con 1 miliardo e 791 milioni, verso l'Austria con 1 miliardo 528 milioni e verso la Palestina con 1 miliardo 178 milioni. La Cecoslovacchia ha acquistato nostri prodotti per 819 milioni di lire, la Turchia per 733 milioni, la Siria per 609 milioni, l'Indocina per 463 milioni, la Malesia per 382 milioni, l'Australia per 350 milioni, le Indie Olandesi per meno di 300

milioni e cifre oscillanti fra 100 e 200 milioni la Jugoslavi, l'Iran e l'Africa Meridionale Portoghese, mentre la Bulgaria e l'Africa Meridionale Britannica hanno acquistato rispettivamente dall'Italia merci per 90 e per 40 milioni di lire. Non figurano nelle statistiche dello scorso anno tanti altri Paesi, che in passato sono stati anche ottimi nostri clienti.

Largo campo si schiude dunque per la nostra attività futura nei mercati d'Oriente, ai quali tanto si interessano altri Paesi esportatori per il collocamento della loro produzione. E' però necessario che la via sia spianata dalla conclusione di nuovi accordi commerciali ispirati a criteri di maggiore larghezza e molto è da attendersi dal lavoro che va preordinando il nostro Ministero per il Commercio Estero.

Emergono per importanza legname, cellulosa, carta e cartoni all'importazione dall'Austria, ed ortaggi, patate, agrumi, frutta fresca, vini, vermut ed altre bevande, semi non oleosi e zolfo all'esportazione verso lo stesso Paese; dalla Bulgaria si sono ritirati in prevalenza legumi, mentse si sono esportati semi non oleosi; per la Cecoslovacchia le principali voci d'importazione sono state zucchero, cellulosa e patate e quelle d'esportazione agrumi, frutta fresca e secca, ortaggi, minerali di ferro, zolfo e canapa; per la Jugoslavia carbon fossile e cemento alla importazione contro sale, ghisa da fusione e filati di cotone all'esportazione; per la Turchia segala, orzo e legumi secchi all'importazione, contro filati e tessuti di cotone, cappelli, macchine e lavori di ferro all'esportazione; per l'Ungheria si è solo avuta importazione di alcune migliaia di quintali di legumi secchi; per l'India Britannica il cotone è stata la maggiore voce d'importazione, mentre fra le esportazioni sono state rilevanti specialmente quelle di frutta secca, tessuti di lana, sibre artificiali e tessuti di fibre seta e mercurio; per le Indie Olandesi ad una importazione in prevalenza di pepe e di cacao ha fatto riscontro una esportazione di filati e tessuti di cotone; per l'Indocina francese anche il pepe è stato la principale merce d'importazione degli oli minerali greggi e l'esportazione di tessuti di fibra artificiale; per la Siria l'importazione di cotone di lana e di fibre artificiali, frutta secca e macchine alla esportazione, cacao abbiamo importato dall'Africa equatoriale portoghese; carbon fossile dall'Africa Meridionale Britannica, contro una esportazione di tessuti di fibra artificiale; per l'Africa Meridionale Portoghese cacao e caffè figurano all'importazione e manufatti di cotone e di lana all'esportazione; per l'Egitto la voce di gran lunga più importante è stata il cotone greggio, mentre l'esportazione ha interessato svariati prodotti, fra i quali meritano di essere ricordati i tessuti di cotone, di lana e di fibre artificiali, la seta greggia, la frutta fresca e secca, i cucirini ed i fiammiferi; dall' Unione Sud-Africana abbiamo importato principalmente la na e cotone greggio e carbon fossile, mentre vi abbiamo esportato manufatti di cotone, lana e fibre artificiali, capelli, conterie di vetro e mercerie; dail'Australia, infine, abbiamo importato lana greggia, esportandovi in prevalenza tessuti ed aliri manufatti di fibra artificiale.

Come è facile rilevare da queste indicazioni che si riferiscono alle voci più importanti, il traffico con l'Oriente ha principalmente interessato alcune materie prime e generi di consumo di più urgente necessità per la importazione e determinate attività industriali e produzioni agricole per la esportazione. Sono, in linea di massima, le tradizionali correnti che vanno ricostituendosi e che r spondono alle effettive possibilità dei Paesi. In questo vasto settore, quindi, il lavoro già iniziato ha basi concrete ed è suscettibile di ulteriore sviluppo.

(da Import-Export)

Il traffico portuale

Il traffico verificatosi nel nostro porto durante il mese di maggio scorso è stato il

seguente:		
Navi arrivate	N.	41
» partite	»	41
Stazza lorda complessiva navi		
in arrivo	tonn.	20972
• • • .		

in arrivo	tonn.	2097
idem in partenza	»	2228
Merci scaricate	»	445
» caricate	»	483
Totale merci	»	9289
Viaggiatori arrivati	N.	
» partiti	»	
Totale viaggiatori	»	•

Nei primi 5 mesi dell'anno il traffico complesssivo è stato il seguente: Navi arrivate N. 233

227 » partite Stazza lorda complessiva navi tonn. 208309 in arrivo idem in partenza 209741 Merci scaricate 46234 » caricate 22029

68263 Totale merci Viaggiatori arrivati 114 33 partiti 147 Totale viaggiatori

Noli ridotti nel Mediterraneo

L'istituzione di nuovi servizi settimanali fra il porto di Genova e quelli della Siria e della Palestina, l'inserimento di nuove compagnie straniere di navigazione sulla rotta per il Medio Oriente, oltre ad un servizio quindicinale da Genova per Marsiglia Beirut ed Haifa e l'annuncio della istituzione di un altro servizio tra gli Stati Uniti e il Mediterraneo orientale, sono stati tutti fattori che hanno determinato una diminuzione del costo dei noli in tutto il bacino Mediterraneo.

Infatti i noli che dall' Italia verso i porti del Levante erano quotati nella prima quindicina di maggio a 42 scellini, sono scesi a 35 scellini per tonnellata. Altre prospettive di regresso si presentano per l'inaridirsi di alcune offerte di carico in partenza dai paesi deli' Oriente, sopratutto dei cotoni dallo Egitto.

Elevato il peso dei pacchi postali

Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha disposto che il limite massimo dei pesi dei pacchi postali interni esclusi quelli ingombranti il cui invio resta tuttora sospeso, è elevato da cinque a dieci chilogrammi. Rimane invariato il limite massimo di peso di Kg. 5, fissato per i pacchi urgenti.

Avv. ENRICO MIGLIETTA

Direttore

Tipografia Editrice Brindisina - Gestione: S. A. G. BRINDISI - Piazza Cairoli, 33 - Tel, 1341

Presso il CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di BRINDISI

sono in vendita i seguenti prodotti:

L. 1000 il q.le Minerale di Zolfo (nero) Zolfo giallo molito ventilato «3 oro». «SAIM marca rossa» «Trezza Albani» 4100 "SAIM marca blu" ., 4300 ,, 9500 Solfato di rame

GESAROL

prodotto antiparassitario per l'agricoltura a base di

D.D.T.

per FRUTTICOLTURA - ORTICOLTURA e VITICOLTURA

E' disponibile presso il CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di BRINDISI